

TESTO COORDINATO

COMUNE DI MANZANO
PROVINCIA DI UDINE



STATUTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 26.01.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.56 del 09.10.1997
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 02.02.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 19.03.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 08.08.2012*

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART.1 COMUNE DI MANZANO

1. Il Comune di Manzano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro "formazioni sociali" (art.8 della L.R. n.1/2006).

ART.2 TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA E DENOMINAZIONE

1. Il Comune di Manzano è costituito dalle comunità e dai territori di Manzano, Rosazzo, Case, Oleis, San Lorenzo, Soleschiano, Manzinello, San Nicolo' e dalle altre località esistenti e tradizionalmente riconosciute.
2. Altre comunità con i loro territori di pertinenza possono diventare parte integrante del Comune di Manzano se ne faranno richiesta in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
5. L'Amministrazione comunale attuerà idonee iniziative al fine di fregiare il Comune di Manzano del titolo di città.

ART.3 FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, sostiene l'iniziativa privata e garantisce la libertà d'informazione e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità secondo i principi e nel rispetto della Costituzione italiana e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune riconosce il valore primario della persona e della famiglia e concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze pari dignità ed opportunità tra uomo e donna.

ART.4 INTEGRAZIONE EUROPEA

1. Il Comune di Manzano persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa.
2. Valorizza le autonomie territoriali e sostiene il processo di unificazione europea.
3. Per i fini sopra esposti favorisce i processi di integrazione politico - istituzionale della Comunità Europea mediante forme di cooperazione e di scambi e gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

ART.5 TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Amministrazione comunale concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Appoggia e promuove iniziative, nell'ambito scolastico ed extrascolastico, atte a favorire la formazione didattica ed educativa del bambino e del giovane.

ART.6

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela della maternità e della prima infanzia. Verranno inoltre promosse adeguate iniziative per la tutela della salute.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e di sostegno con speciale riferimento agli anziani, ai minori e agli inabili ed invalidi determinati dal disagio sociale. Pone inoltre particolare attenzione ai problemi delle devianze quali tossicodipendenza ed alcolismo.
3. Opera altresì, per un efficiente servizio comunale di Protezione Civile anche con il concorso di cittadini e delle associazioni di volontariato.

ART.7

TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI

1. Il Comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, avvalendosi anche del contributo del volontariato e dell'associazionismo aventi tali finalità.

ART.8

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta, secondo le proprie possibilità, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. A tale fine promuove la crescita di strutture sovra comunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione, la Provincia, altri Comuni o privati e vi partecipa.

ART.9

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale e la valorizzazione delle proprie potenzialità e tutela le sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Particolare attenzione verrà riservata alla Lingua Friulana.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale, giovanile, educativo e formativo.

ART.10

STRUMENTI

1. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive in collaborazione con le Associazioni regionali di settore.
2. Promuove anche la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..
3. Il Comune ricerca idonei strumenti per il coordinamento di tutte le Associazioni, di cui al comma 1, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse attive sul territorio.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 70, comma 2°, del presente Statuto che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità perseguite dagli enti.

ART.11

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, artigianali ed agricoli.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane, ai minori ed ai portatori di handicap.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica, edilizia, e del territorio e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali.

ART.12

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo imprenditoriale a tutti i livelli. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività ed a promuovere l'immagine e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi ed iniziative atte a favorire la crescita dell'occupazione.
5. Promuove iniziative per favorire l'occupazione professionale.

ART.13

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative statali e regionali, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto di tutte le realtà operanti sul territorio.

ART.14

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. Favorisce, inoltre, attraverso idonee iniziative, la partecipazione dei giovani alla vita sociale.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando, se necessario, incontri e convegni e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa anche istituendo nuovi organi d'informazione.
3. Il Comune, per favorire un'efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove la realizzazione di strutture sovra comunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione od altri Comuni e privati e partecipa alla loro gestione secondo le modalità previste degli articoli 112 e 113 .Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

ART.15

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune per la gestione dei servizi può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) convenzioni ed accordi di programma con Comuni od altri enti pubblici.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI

ATR.16 IL CONSIGLIERE COMUNALE - DOVERI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda della propria funzione ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
4. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. I Consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale proposito, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il Consiglio Comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART.17 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato anche sulle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipate.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. In Consiglio comunale, qualora le circostanze lo giustifichino, i consiglieri o qualunque altra persona autorizzata ad intervenire, possono esprimersi in lingua friulana secondo le modalità fissate dalla legge. L'intervento in lingua friulana deve essere seguito dalla traduzione in lingua italiana per la dovuta verbalizzazione degli atti.
6. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART.18 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del consigliere comunale di rinunciare alla carica presentata al Consiglio comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART.19

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E'consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73, comma 6 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art.6, comma 7, della L.R. n.14/1995. A parità di voto, è il più anziano d'età.

ART.20

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. Ogni gruppo comunica per iscritto al Sindaco il proprio capigruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo, la consistenza numerica di ognuno di essi e le disponibilità del Comune.
4. L'insieme di tutti i capigruppo costituisce la "conferenza dei capigruppo" che il Sindaco convoca nei modi e con le funzioni stabilite dal regolamento.
5. Per essere definito tale ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due persone, salvo il diritto delle liste rappresentate da un solo Consigliere.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.21

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
2. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, ai sensi dell'art.42, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.
5. Il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari è disciplinato dal regolamento.

ART.22

SESSIONI

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattrore.

ART.23

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliere. La convocazione del consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

3. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale alle autonomie locali.

4. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori comunali.

5. Il Vice Sindaco e gli assessori comunali che non siano consiglieri comunali non possono presiedere il Consiglio comunale.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa dell'Assessore regionale alle autonomie locali, nei casi previsti dalla legge.

ART.24

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

b) coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi (come da successivo comma 7);

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Gli Assessori esterni, di cui al precedente comma 4, lettera c), possono intervenire alle adunanze del Consiglio e partecipare alla discussione. Gli Assessori esterni non hanno diritto di voto.

7. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri, o di loro parenti, o affini, sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dall'articolo 78, comma 2, del secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ART.25

VALIDITA' E APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia, un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Quanto sopra, fatti salvi i casi in cui la legge non richieda una maggioranza qualificata.
2. Coloro che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti.
3. Nel caso in cui si proceda a votazione segreta, mediante schede, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la scheda per la votazione non viene consegnata a coloro che dichiarano di astenersi dal voto.
4. Nell'ipotesi in cui una proposta di delibera abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione. In tal caso, non è preclusa la possibilità per l'organo deliberante di ripronunciarsi in ordine alla proposta nella stessa seduta o in altra successiva.
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n.21 e s.m.i..

ART.26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART.27

COMMISSIONI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale di rappresentanza. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
2. Il Consiglio Comunale, allo scopo di garantire una maggiore partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle azioni ed ai progetti attinenti all'attività politico - amministrativa del Comune, può istituire altresì, con apposite deliberazioni, commissioni comunali, diverse da quelle di cui al comma primo, per lo svolgimento di attività di studio, propositive e di supporto agli organi del Comune riguardanti settori e materie di particolare rilevanza per il territorio e la comunità locale comprese quelle indicate nei precedenti articoli.
3. Con apposito atto del Consiglio Comunale verrà disciplinato il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni di cui al 1° e 2° comma sempre nel rispetto dei principi generali della proporzionalità e rappresentatività.

ART.28

ORGANISMI SOVRACOMUNALI

1. Il Comune partecipa agli organismi sovracomunali di cui fa parte, nominando propri rappresentanti in numero pari a quello stabilito dalla legge o dallo Statuto istitutivo di detti organismi.

ART.29

REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale nelle materie di cui al capo I e al capo II, del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

CAPO III

SEZIONE 1

ELEZIONE - DURATA IN CARICA – REVOCA

ART.30

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto nei casi previsti dalla legge:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso o similare (art.143 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1b) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2b) approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio (art.52 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);

3b) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

4b) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

5b) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART.31

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque Assessori comunali. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco e può nominare fino ad un massimo di due Assessori esterni al Consiglio Comunale, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

4. Il Sindaco può attribuire ad ogni Assessore competenze su specifiche materie, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli Assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali, approvati dal Consiglio Comunale.

6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio, intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART.32

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale con le modalità stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Dall'avvenuta proclamazione è data comunicazione entro sette giorni alla Direzione centrale competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale (Assessori), tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute consiliari ed a quelle delle Commissioni senza diritto di voto.

ART.33

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

ART.34

DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Fino a nuove elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i propri effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e vengono portate all'attenzione del Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi in ogni caso entro venti giorni dalla loro presentazione, e da tale data decorre il termine dei venti giorni di cui sopra. Le dimissioni possono inoltre essere presentate, sempre per iscritto, durante lo svolgimento di una seduta consiliare ed in tal caso il termine dei venti giorni decorre dalla data della seduta stessa.

ART.35

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (art.52, c.2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART.36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, previa applicazione della procedura di cui all'articolo 69 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ART.37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

SEZIONE 2

ATTRIBUZIONI-FUNZIONAMENTO

ART.38
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Ai fini della validità della seduta della Giunta occorre la presenza della metà più uno dei componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
3. Per quanto attiene alla validità della votazione si fa espresso rinvio, per analogia, a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Statuto.
4. Alle sedute della Giunta possono presenziare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco, i revisori dei conti, i responsabili dei servizi, i consiglieri comunali, esperti e consulenti tecnici.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n.21 e s.m.i..

CAPO IV
IL SINDACO

ART.39
FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco può delegare, salvo le limitazioni di legge, proprie competenze ai singoli Assessori.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al Sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.
9. Spettano al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.
10. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti (art.50, c.7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

ART. 40

ATTRIBUZIONI GENERALI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 41

ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni degli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 42

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita tutti i poteri attribuiti dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti;
- c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

ART. 43

IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito, o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART.44

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di gestire o concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili nelle forme previste dalla legge.
2. La gestione di detti servizi dovrà essere disciplinata da apposito regolamento.

ART.45

DIRITTO DI PETIZIONE ED ISTANZA

1. I cittadini possono rivolgere istanze al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Inoltre possono rivolgere istanze scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
3. Apposito regolamento stabilisce le modalità di esercizio di cui sopra.

ART.46

DIRITTO D'INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per l'attuazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per argomenti che riguardano esclusivamente il territorio di una circoscrizione elettorale è sufficiente il 40% degli elettori di quella circoscrizione.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori e delle procedure di esame delle proposte.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

ART.47

REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 46, comma 3.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori, risultanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il regolamento disciplina le fasi del procedimento referendario; "proposta e giudizio di ammissibilità, richiesta di referendum, indizione, svolgimento delle operazioni di voto, proclamazione ed effetti";
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, l'organo competente è tenuto ad esaminare un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.48

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e da coloro che debbano intervenirvi.
2. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbano essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART.49

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento comunale.
2. Presso apposito ufficio comunale sono tenuti a disposizione dei cittadini tutti gli atti pubblici e i regolamenti comunali che possono essere consultati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Ai cittadini è consentito fare uso, nell'ambito degli uffici comunali, della lingua friulana sempreché, l'interlocutore sia in grado di capire.

ART.50

ALBO PRETORIO

1. L'Amministrazione comunale predispose nel palazzo comunale apposito strumento per la consultazione degli atti pubblicati all'albo pretorio on line.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 51

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo, di controllo e di programmazione di scelta, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica contabile e di esecuzione spettanti al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici ed a tutto il personale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'economicità e dell'efficacia di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità nel rispetto e tutela di tutti i cittadini.
3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della

distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei responsabili dei servizi (art.78, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

ART.52 PERSONALE

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione Comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART.53 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco
6. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'unitarietà dell'azione amministrativa.
7. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provvede a determinare le funzioni del Segretario comunale in ordine all'adozione dei procedimenti disciplinari di competenza, previa istituzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
8. Il Segretario Comunale autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.
9. Roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
10. Presiede le commissioni di concorso nei casi previsti dal'apposito regolamento comunale.
11. Il Segretario Comunale esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili dei servizi.
12. Esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART.54 VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, nei modi previsti dalle vigenti norme di legge.

2. E' nominato dal Sindaco, all'interno della dotazione organica, tra il personale in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario comunale.

ART.55
NOMINA DIRETTORE GENERALE
(Abrogato)

ART.56
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
(Abrogato)

ART.57
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
(Abrogato)

ART.58
RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Viene definito responsabile dell' ufficio il dipendente nominato dal Sindaco il quale sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa, di categoria D.
2. Al responsabile dell' ufficio, fatte salve altre specifiche competenze stabilite dalla legge, sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
 - a) esercizio dei poteri di spesa per quanto di competenza e nei limiti di valore predefiniti;
 - b) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio rapportata ad ogni singolo dipendente;
 - c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - d) la formulazione di proposte al Segretario comunale in ordine all'organizzazione dell'ufficio;
 - e) l'espressione del parere di competenza in ordine alle proposte di deliberazione;
 - f) adottare gli atti a rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni e competenze dell'ufficio;
3. I responsabili degli uffici operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili.

ART.59
INCARICHI SPECIALI

1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto e per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno.
2. L'assunzione è disposta dal Sindaco, previa deliberazione giuntales che fissa la durata e la retribuzione in base agli accordi collettivi di lavoro e secondo le vigenti tariffe professionali a seconda che si tratti di contratti di diritto pubblico o privato.
3. I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.
4. I funzionari sono soggetti alle norme stabilite per i dipendenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

ART.60
ISTITUZIONI E PARTECIPAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa.

ART.61

VIGILANZA E CONTROLLI

1 Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalle norme di legge o dagli statuti e regolamenti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART.62

PERSONALE

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.63

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART.64

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27.07.1978, n.392 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.65

CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal relativo regolamento.

2. Nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, il responsabile del servizio competente provvede per l'attivazione delle necessarie procedure relative agli acquisti, alienazioni e appalti del Comune.

3. I contratti, redatti secondo la determinazione del responsabile del procedimento di spesa che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART.66

CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici, secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento ed in base agli obiettivi,

programmi e direttive generali impartite da Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale. Nei compiti di cui al presente comma non rientrano gli storni e le variazioni di bilancio, nonché i prelievi dai fondi di riserva, di competenza rispettivamente del Consiglio e della Giunta comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART.67

CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO

1. I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitali di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti responsabili di settore predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Segretario comunale, che ne riferisce al Sindaco.

ART.68

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Sindaco, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il Sindaco mette a disposizione del Consiglio e dell'organo di revisione dei conti, semestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa" degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa dei rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITA'NORMATIVA

ART.69

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti adottati dal Comune incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o suoi delegati, preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ART.70

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco ai sensi dell'articolo 46 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatti salvi i casi in cui la competenza, attribuita alla Giunta comunale dalla legge.
3. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali sono precisati nella deliberazione di adozione degli stessi.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

ART.71 MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 12 della Legge regionale 09 gennaio 2006 n.1.
 2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
 3. Le norme statutarie incompatibili con le disposizioni delle leggi in materia di ordinamento dei comuni si intendono abrogate.
- Lo statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.